



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 29 gennaio 2015, n. 26**

Fondazione EPASSS di Bari. Richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002), dal Comune di Bari (DSS BA 07 - Bari Centro) in Via Vittorio Emanuele n. 107 - Carbonara al Comune di Adelfia (DSS BA 10 - Triggiano) in Via Sabotino n. 7, ai sensi degli artt. 7 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1, punto 3 del R.R. n. 18/2009. Parere favorevole.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 - Organizzazione Servizi dell'area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredimento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamenta regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 3 il "Gruppo Appartamento", struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

L'art. 4, comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede che: "Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all'articolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione (...)"

La L.R. n. 8/2004 e s.m.i., all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 prevede che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)"

La L.R. n. 26 del 9/8/2006 ha inserito all'art. 29 della L.R. n. 8/2004 i seguenti commi:

- il comma 4 bis della L.R. n. 8/2004, che stabilisce che "Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati (...) sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. 11 trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accredimento transitorio, che deve intendersi valida ed efficace fino all'acquisizione dell'accredimento istituzionale. (...)";

- il comma 5 che prevede che: "in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessiva, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito dello AUSL ove è ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell'Azienda USL competente per territorio. (...)".

Successivamente, il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha disposto all'art. 1, comma 2, punto 3 quanto segue: "11 trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali."

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di

trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, tra l'altro abrogando i sopra citati R.R. n. 18 del 30/7/2009 e commi 4 bis e 5 dell'art. 29 della L.R. n. 8/2004, ma stabilendo altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, che "Le procedure di trasferimento definitiva delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia (...)".

L'EPASSS (ora Fondazione EPASSS), con nota prot. n. 1514B2 del 29/7/2009, ha chiesto al Servizio PGS "l'autorizzazione al trasferimento definitivo, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale nel Comune di Adelfia alla Via Sabotino n. 7, per il Gruppo Appartamento EPASSS, attualmente ubicato nel comune di Bari Carbonara alla Via Vittorio Emanuele 107", ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis e comma 5, e dell'art. 24, comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., dichiarando che:

- "l'immobile di Via Vittoria Emanuele 107, sede del Gruppo Appartamento, sin qui rispondente ai requisiti strutturali della D.C.R. n. 244/97, non è adeguabile ai requisiti strutturali previsti dal reg. Reg. n. 7/2002 e dal Reg. Reg. n. 3/2005;

- è stata acquisita un nuovo immobile sita nel Comune di Adelfia in Via Sabotino n. 7, che possiede i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente; (...)".

Il predetto Gruppo Appartamento, gestito dalla Fondazione EPASSS di Bari ed ubicato nel Comune di Bari alla Via Vittorio Emanuele n. 107-Carbonara, risultava autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. [il quale dispone che "Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno ape rata in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività"] ed in regime di provvisorio accreditamento.

Con riferimento alla suddetta istanza di trasferimento del 29/7/2009, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/2604/APS1 del 26/07/2012, comunicava al rappresentante legale dell'EPASSS che, al fine di attivare le procedure di trasferimento della struttura, l'Ente gestore avrebbe dovuto conformarsi a quanto previsto dal sopra citato art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., presentando istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento al Comune competente per territorio, ossia quello di ubicazione della nuova struttura.

Successivamente, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari, con nota prot. n. 2/23-2 del 20/10/2012, registrata al protocollo del Servizio APS n. 3474 del 22/10/2012, trasmetteva gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso alcune strutture residenziali psichiatriche della Provincia di Bari e BT, tra cui il Gruppo Appartamento gestito dall'EPASSS ed ubicato nel comune di Bari alla Via Vittorio Emanuele 107 - Carbonara, per il quale, nel prospetto riassuntivo delle anomalie e difformità rilevate, i verbalizzanti del Comando NAS di Bari indicavano di aver richiesto la "verifica della sussistenza dei requisiti

igienico-strutturali-tecnologici" e rilevavano la "mancanza del requisito dell'accessibilità/adattabilità per i non autosufficienti."

Questo Servizio, con nota prot. n. A00/081/407/ APS1 del 30/01/2013, ha pertanto chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di comunicare l'esito delle indagini espletate presso le strutture di cui alla richiesta del Comando NAS di Bari.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, in riscontro alla nota di questo Servizio prot. n. A00/081/407/APS1 del 30/01/2013, con nota prot. n. 53579/UOR 9 del 21/03/2013 ha confermato il mancato adeguamento strutturale previsto dalla L. 13/89 e relativo D.M. 236/89 relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche, rilevando altresì la parziale carenza dei requisiti di cui all'art. 5, 6 e 12 del R.R. n. 7/2002.

Nelle more, il legale rappresentante della Fondazione EPASSS, con nota prot. n. 1976B2 dell'11/12/2012, aveva chiesto al Sindaco del Comune di Adelfia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) punto 3.3 e dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., "il Moscio dell'autorizzazione al trasferimento, nel Comune di Adelfia alla Via Sabotino n. 7, dello struttura sanitaria già autorizzata,

attualmente ubicata nel Comune di Bari Carbonara alla Via Vittorio Emanuele n. 107.”.

Il Comune di Adelfia, con nota prot. n. 562 del 10/1/2013, ha richiesto al Servizio APS, ai sensi dell'ad, 4, co. 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la “verifica di compatibilità” per il rilascio dell'autorizzazione comunale relativa alla richiesta inoltrata dalla Fondazione EPASSS di Bari con nota prot. n. 1976 B2 dell'11/12/2012, avente a oggetto: “Richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, nel Comune di Adelfia alla Via Sabotino n. 7, del Gruppo Appartamento EPASSS già autorizzato, attualmente ubicato nel Comune di Bari Carbonara alla Via V. Emanuele n. 107.”.

Premesso che sono pervenute agli atti di questo Servizio anche le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni di Corato, Putignano, Valenzano e Bari, in relazione alle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., nell'ambito del DSM ASL BA, per l'autorizzazione alla realizzazione di Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002), rispettivamente:

- dal “Consorzio Metropolis a r.l.” di Molfetta per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento;
- dalla Società Emi di Putignano per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento;
- dalla Società Sanvito Group di Bari per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento;
- dalla Società Sanvito Group di Bari per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento;

il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/4261/ APS1 del 21/11/2013:

- ha avviato il procedimento connesso alla richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Adelfia a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della Fondazione EPASSS per trasferimento di n. 1 Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, da Bari ad Adelfia, e, contestualmente, i procedimenti connessi alle sopracitate richieste di verifica di compatibilità;
- ha invitato il Direttore Generale della ASL BA ad esprimere un parere in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai predetti Comuni, in relazione all'allocazione dei Gruppi Appartamento già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL.

Successivamente, è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 154 del 26/11/2013 la D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, con la quale sono stati stabiliti i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL BA, con nota prot. n. 263294/1 del 20/12/2013, hanno riscontrato la citata nota di questo Servizio prot. n. A00-081/4261/APS1 del 21/11/2013, comunicando quanto segue: “In considerazione del fabbisogno espresso e conservato agli atti del servizio ed in virtù delle vostre risultanze, le istanze di cui si parla appaiono quantitativamente ricomprese nel fabbisogno indicato.”

Il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/778/APS1 del 24/2/2013, ha invitato il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL BA ad integrare la nota trasmessa prot. n. 263294/1 del 20/12/2013 esprimendo, in ordine “alle richieste di verifica di compatibilità pervenute per complessivi n. 6 Gruppi Appartamento, un parere motivata seconda i principi ed i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, in relazione all'allocazione dei GA già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL.”

Il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL BA, con nota prot. n. 116051/1 del 30/6/2014, ad integrazione della precedente nota prot. n. 46598/1 del 13/3/2014, hanno comunicato che: “considerando che i dati relativi al precedente fabbisogno risalgano a 2012 e risultano quindi non attuali, si è provveduto ad interpellare i competenti Direttori di CSM sul fabbisogno attuale, anche nello sua

dimensione allocativa, relativo ai gruppi appartamento in questione, tenuto altresì conto dei GA già operanti nel territorio e della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica.

Sulla base dei riscontri ottenuti, si esprime parere favorevole circa le richieste di verifica di compatibilità relative specificamente a: (...)

N. 1 gruppo appartamento di n. 3 p./ in Adelfia

Per quanto esposto, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 7 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1, punto 3 del R.R. n. 18/2009, al rilascio della verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento del Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, gestito dalla Fondazione EPASSS di Bari, dalla sede di Bari-Carbonara, in Via Vittorio Emanuele n. 107 (D.S.S. BA 07 - Bari Centro), alla nuova sede di Adelfia, in Via Sabotino n. 7 (D.S.S. BA 10-Triggiano), con la precisazione che:

l'esercizio della predetta struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Adelfia (BA), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e dell'accreditamento da parte di questo Servizio, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 24, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2004 s.m.i..

#### VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza Ospedaliera

e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

letta la proposta formulata dal funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 7 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1, punto 3 del R.R. n. 18/2009, al rilascio della verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento del Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, gestito dalla Fondazione EPASSS di Bari, dalla sede di Bari-Carbonara, in Via Vittorio Emanuele n. 107 (D.5.5. BA 07 - Bari Centro), alla nuova sede di Adelfia, in Via Sabotino n. 7 (D.5.5. BA 10-Triggiano), con la precisazione che:

l'esercizio della predetta struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Adelfia (BA), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e dell'accreditamento da parte di questo Servizio, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 24, comma 2 della medesima L.R. n. 8/2004 s.m.i.;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Adelfia (BA);
- al Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS di Bari, Via Bitritto n. 104, Bari;
- al Direttore Generale della ASL BA;
- al Direttore del DSM della ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;
- al Dirigente del Servizio PATP;
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento /all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim  
Vincenzo Pomo

---